CAMERA DEI DEPUTATI N. 2549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI PRIMIO, DELLA BRIOTTA, ABBIATI, ACHILLI, BALDANI GUERRA, CINGARI, FRASCA, LEPRE, MORO DINO, MUSOTTO, MUSSA IVALDI VERCELLI, TOCCO

Presentata il 22 maggio 1970

Modifica alle disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei connazionali ad essi assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 2 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, riguardante varie specie di provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati da taluni paesi africani, venne anche disposto che essi fossero ammessi a fruire dell'esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza, dei quali si erano serviti in quei Paesi per esercitarvi la propria attività economica e professionale.

Sulla base delle « disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione » (che d'ora innanzi chiameremo più brevemente « Disposizioni preliminari ») erano allora operanti esenzioni di altra specie, anch'esse limitate alla sfera dei diritti di confine, come quella concernente effetti, mobili, libri, veicoli, utensili e simili appartenenti a persone che trasferivano la propria residenza nel territorio della Repubblica.

In forza di successive modificazioni le « Disposizioni preliminari » prevedono oggi, per molte importazioni ammesse in passato alla esenzione dai diritti di confine, la franchigia – di più ampia portata – dai diritti doganali.

In proposito riteniamo opportuno richiamare la vostra attenzione sul fatto che l'articolo 7 della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, definisce diritti doganali tutti quelli che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali, mentre all'importazione costituiscono diritti di confine soltanto i dazi, i diritti di monopolio, le sovrimposte di fabbricazione ed ogni altra imposta o sovrimposta di confine a favore dello Stato.

In altri termini, l'ambito dei diritti di confine è ristretto rispetto a quello, più vasto e generale, nel quale rientrano i diritti doganali.

Ora in relazione al problema dei profughi ed alle provvidenze loro accordate nel 1960, riteniamo di dover richiamare la successiva legge 25 marzo 1963, n. 319, con la quale fu tra l'altro stabilito che identiche agevolazioni sarebbero state concesse anche ai connazionali residenti in altri Paesi, muniti di apposita attestazione consolare, costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei Paesi di provenienza; e si dispose inoltre che l'esistenza di siffatto « stato di necessità » sarebbe stata di-

chiarata di volta in volta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

A partire da quell'epoca i benefici suddetti sono stati prorogati ed anche via via estesi a connazionali provenienti da altre zone (cfr. le leggi 10 febbraio 1961, n. 80, 25 febbraio 1963, n. 319, 10 novembre 1964, n. 1225, 4 gennaio 1968, n. 7, ed il decreto del Presidente del Consiglio 19 giugno 1967), ma non sono stati però adeguati, per la parte doganale, forse per mero diritto di coordinamento, alla normativa di carattere generale prevista, in maniera più ampia come si è detto, dalle citate vigenti « Disposizioni preliminari ». Ne deriva che resta – o potrà restare – penalizzata una categoria di nostri connazionali provati moralmente e danneggiati economicamente dall'insorgere, negli Stati di residenza, di situazioni politico-militari cui essi sono – o potranno essere – estranei ed involontarie vittime.

Per tali motivi vi proponiamo di dare il vostro consenso alla legge di cui si unisce lo schema, che definisce nel senso sopra chiarito la portata della franchigia da accordare ai beni dei connazionali in questione, e la cui applicazione, in ogni caso, non viene a comportare alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'esenzione dai diritti di confine prevista dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive modificazioni, accordata nei confronti di materiali utilizzati all'estero per l'esercizio di attività economiche e professionali, importati da parte di connazionali rimpatriati, deve intendersi estesa ai diritti doganali, definiti dall'articolo 7 della legge 25 settembre 1940, n. 1424.